

Codice DB1414

D.D. 9 ottobre 2014, n. 2771

Iscrizione nella sezione B dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n. 35-7149 del 24 febbraio 2014, dell'organizzazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MONDOVI".

Premesso che

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" ha istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del 13 novembre 2012, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'art. 6 della L. 266/1991;

la medesima direttiva demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

- a) "Sezione A", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;
- b) "Sezione B", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all'operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

Considerato che:

il legale rappresentante dell'organizzazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI MONDOVI', con sede legale nel comune di MONDOVI' (CN), Via G. B. Beccaria, n. 13, cap. 12084, ha presentato domanda di iscrizione nella sezione B dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

dall'esito dell'istruttoria eseguita dal competente settore regionale di Protezione Civile, l'organizzazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI MONDOVI' risulta in

possessione dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione B dell'Elenco territoriale della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 23/08;

vista la L.R. 7/03;

visto il DPR 194/01

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012

vista la Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014

visto l'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

in conformità con le disposizioni della Giunta regionale, assunte con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di iscrivere l'organizzazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI MONDOVI" (C.F. 93006140045) con sede legale nel comune di MONDOVI' (CN), Via G. B. Beccaria, n. 13, cap. 12084, nella Sezione B dell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Dirigente
Stefano Bovo